



DISTRETTO

Appennino Settentrionale

Piano di Gestione

Relazione di Piano

Elaborato 7

**Sintesi delle misure di base - Art. 11
e All. VI, All. VII, punto 7, della direttiva
2000/60/CE**



8 luglio 2009





Autorità di bacino del fiume Arno

Ai sensi dell'art.14, part.1 lett.a) della Direttiva 2000/60/CE
e dell'art.66, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Elaborato 7

Sintesi delle misure di base - Art. 11 e All. VI, All. VII, punto 7,
della direttiva 2000/60/CE

Versione.....1.0
Data creazione.....08/07/2009
Data ultima modifica.....08/07/2009
Identificatore.....elaborato_07.odt
Lingua.....italiano
Gestione dei diritti



Indice

Premessa.....	pag. 1	2.11 Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino.....	pag.34
1 Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della direttiva 2000/60.....	pag. 2	3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della dir. 2000/60/CE.....	pag. 34
1.1 Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.....	pag.2	3.1 Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.34
1.2 Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi.....	pag.3	3.2 Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. direttiva 2000/60).....	pag.37
1.3 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.....	pag.5	3.3 Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.38
1.4 Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)... pag.6		3.3.1 Attuazione delle misure in Italia	pag.38
1.5 Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale.....	pag.8	3.4 Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.40
1.6 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione.....	pag.10	3.5 Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.41
1.7 Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - Trattamento acque reflue urbane.....	pag.11	3.6 Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.42
1.8 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.....	pag.14	3.7 Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.43
1.9 Direttiva 91/676/CEE sui nitrati.....	pag.15	3.8 Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60).....	pag.44
1.10 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat.....	pag.17	3.9 Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.45
1.11 Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC.....	pag.20	4 Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII direttiva 2000/60).....	pag. 45
2 Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	pag. 22	4.1 Deflusso minimo vitale (DMV).....	pag.46
2.1 Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci pag.22		4.2 Tutela delle aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua.....	pag. 46
2.2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.....	pag.23	4.3 Tutela quantitativa delle acque.....	pag.47
2.3 Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. pag.24		4.4 Tutela qualitativa delle acque.....	pag.48
2.4 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.....	pag.26	4.5 Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII direttiva 2000/60).....	pag.49
2.5 Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico... pag.28		4.6 Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento (art.11 comma 3 lett. h) della direttiva 2000/60).....	pag.49
2.6 Direttiva 98/8/CE sui biocidi	pag.29		
2.7 Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	pag.29		
2.9 Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE)	pag.31		
2.10 Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.....	pag.33		

Premessa

L'articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE prevede che per ciascun distretto idrografico, ogni Stato membro predisponga un programma di misure con lo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali previsti all'art.4 della direttiva stessa per le acque superficiali, sotterranee e per le aree protette.

Tali programmi di misure devono inoltre, tener conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, vale a dire l'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

I programmi di misure includono:

le **"misure di base"**, indicate all'art.1 della direttiva, per lo più derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti;

le **"misure supplementari"**, ovvero misure addizionali oltre alle misure di base, qualora queste ultime non risultino sufficienti al conseguimento degli obiettivi ambientali.

Si precisa inoltre come nel territorio del distretto molte azioni, ritenute fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60 e anche degli obiettivi specifici del Piano, sono già in atto, in particolare attraverso la programmazione dei Piani di Tutela delle acque delle Regioni e altri Piani di interesse (es. pianificazione di bacino).

Su queste vanno ad innestarsi misure supplementari indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano - e quindi degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE - e che pertanto devono essere programmate allo scopo di integrare e rendere più efficace il sistema di misure già esistente.

L'Elaborato 6 - *Sintesi del programma di misure adottate a norma dell'art. 11* - contiene il quadro generale delle misure a vari livelli di attuazione e derivanti da programmazione vigente e/o integrate, potenziate o nuove, organizzate per ambito strategico. Tale programma contiene quindi le misure dei Piani di Tutela delle Acque e della pianificazione di bacino, nonché altre misure che devono essere programmate, adottate e/o potenziate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione.

Ciò nonostante, al fine di rispondere pienamente al dettato dell'art. 11, comma 2 della direttiva 2000/60, si è ritenuto utile organizzare ed aggregare le misure nel seguente Elaborato n. 7, che contiene una **Sintesi delle misure adottate per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque e per ottemperare alle richieste di cui ai Punti 7.1-7.11 dell'Allegato VII Dir 2000/60/CE.**

Tale documento, che evidenzia le modalità di recepimento a livello nazionale e regionale delle direttive comunitarie sulla protezione delle acque, con particolare riferimento alle Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della direttiva, nonché di altre direttive inerenti le finalità della 2000/60, fornisce per ognuna, oltre ad una breve descrizione, il livello di implementazione a livello statale, regionale e di bacino.

E' riportata inoltre una sintesi delle misure di cui dai punti 7.2 e 7.11 dell'Allegato VII nonché una sintesi di altre misure, supplementari, già contenute, come sopra detto, con una diversa aggregazione, nell'Elaborato 6.

1 Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della direttiva 2000/60

1.1 *Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*

La Direttiva 76/160/CEE, abrogata dalla direttiva 2006/7/CE, riguardava la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissava i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque. La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*) al posto dei 19 della direttiva 76/160/CEE. Questi parametri servono per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per la classificazione in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

1.1.1 **Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia**

La Direttiva 76/160/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/7/CE ma è facoltà delle Regioni attivare o meno i suoi disposti prima del 31 dicembre 2014, data da cui saranno vincolanti.

La Direttiva 76/160/CEE è stata recepita **in Italia** dalle seguenti norme:

- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185;
- L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) art.18.

Il DPR 470/82 è abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D.Lgs. 30-5-2008 n. 116, che è attualmente la normativa di riferimento in materia di acque di balneazione.

In particolare, l'attuazione della Direttiva 2006/7/CE e l'abrogazione della Direttiva 76/160/CEE è definita dal D.Lgs. 116/2008, secondo il quale le disposizioni di cui al D.P.R. 470/82 cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Il D.Lgs. 116/2008 prevede un radicale cambiamento dello spirito dei controlli, finalizzati ad una maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva e dal D.P.R. 470/82. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rilevati nell'ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell'acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal D.P.R. n. 470/82, Coliformi Fecali e Streptococchi Fecali, siano considerati equivalenti ai parametri della Direttiva, *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali.

Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 83 comma 2, prevede che per le acque non idonee alla balneazione, le regioni comunichino al Ministero dell'Ambiente, con periodicità annua prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause di non balneabilità ed alle misure che si intendono adottare.

1.1.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale ed a scala regionale

Nel Distretto le Regioni hanno provveduto secondo quanto previsto dal DPR 470/82, all'individuazione annuale delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento.

La **Regione Liguria** sulla base delle indagini analitiche compiute con frequenza media quindicinale procede alla chiusura/riapertura dei tratti di acque o costa balneabile, in ragione delle risultanze emerse dal punto di campionamento significativo per il tratto considerato. La Regione prima di ogni stagione balneare adotta un provvedimento di classificazione dei singoli tratti di acque o costa monitorati sulla base delle risultanze globali acquisite dal campionamento svolto nell'anno precedente.

La **Regione Toscana** a livello regionale sono state incontrati, in previsione dell'introduzione della normativa prevista dal DLgs.116/08, i Comuni, e ARPAT in incontri specifici illustrativi dei contenuti della nuova normativa e programmate iniziative informative attraverso l'anticipazione di azioni volte al coinvolgimento dell'utenza e dei portatori di interesse. La Regione ha prodotto una brochure illustrativa sui contenuti della nuova normativa, diffusa a tutti gli enti competenti (comuni, province, ASL) e a tutti gli stakeholders

La **Regione Emilia Romagna** con Delibera n. 2200/99 e LR n. 3/99 ha fornito direttive inerenti l'attuazione dell'art. 118 "Acque di balneazione" ed ha delegato alle Province le competenze in materia di acque di balneazione, dando gli indirizzi per le funzioni delegate.

Ad inizio di ogni anno le Province, visti i risultati del monitoraggio effettuato l'anno precedente, individuano le acque idonee alla balneazione. Negli ultimi anni non si sono registrati peggioramenti qualitativi e tutte le acque individuate sono risultate idonee alla balneazione.

A livello regionale, in previsione dell'introduzione della normativa di cui al DLgs.116/08, la Regione ha tenuto incontri con i Comuni, le ASL e l'ARPA al fine di illustrare i contenuti della nuova normativa e programmare iniziative informative volte al coinvolgimento dell'utenza e dei portatori di interesse.

La **Regione Marche** ha destinato alla balneazione tutte le acque marino-costiere, salvo quelle in cui la balneazione è vietata dal codice della navigazione e, tra le acque dolci superficiali, il Lago artificiale di Castreccioni (MC).

Si ricorda che gli impianti di depurazione, con COP ≥ 10.000 AE, che scaricano nella fascia di 10 km dalla linea della costa marina e dalla linea di sponda di massimo invaso dei laghi destinati alla balneazione, devono, entro il 31.12.2013, adeguare lo scarico ai valori limite previsti dal D MATT 185/2003 per BOD₅, COD, Solidi Sospesi. Al fine di salvaguardare la qualità delle acque di balneazione gli agglomerati ricadenti entro la fascia compresa nei 10 Km dalla costa, devono essere dotati di sistemi di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia che consentano riduzioni prestabilite del carico inquinante.

La **Regione Umbria** prevede l'introduzione di trattamenti per l'abbattimento del fosforo in impianti a servizio di agglomerati di consistenza compresa tra 2.000 e 10.000 AE

1.2 Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi

La direttiva 79/409/CEE e le successive direttive modificative mirano a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri protezione estesa comprese le uova ai loro nidi ed ai loro habitat.

Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi distrutti e creando nuovi biotopi.

Per talune specie di uccelli identificate dalle direttive (allegato I) e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat.

Le direttive stabiliscono un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli,

comprendente in particolare il divieto:

- di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive. Le direttive autorizzano tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi;
- di distruggere, danneggiare o asportare i nidi e le uova;
- di disturbarle deliberatamente;
- di detenerle.

1.2.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Tale Direttiva è stata recepita in **Italia** con:

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" il cui art. 6 (Zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce che la rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rendendo così obbligatorie anche per queste, come per le aree della direttiva Habitat, le misure di tutela e l'applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria tra i siti di importanza comunitaria (SIC) o le zone di protezione speciale (ZPS);

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 121, che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e che costituisce integrale recepimento ed attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, l'art. 1, comma 5 della stessa, impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;

- D.P.C.M. 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici" che, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;

- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio che contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete "Natura 2000";

la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 che costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, poiché dispone l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE;

- D.M. 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, che contiene l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che ha sostituito il precedente di cui al D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184, che reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS).

1.2.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Nel **distretto dell'Appennino Settentrionale**, la Direttiva Uccelli è stata recepita nelle normative regionali, secondo le modalità di seguito riportate.

La **Regione Liguria** ha individuato le ZPS regionali con la D.G.R. 270/2000 "Individuazione ZPS liguri" e si è dotata di regolamento per le misure di conservazione per le ZPS liguri.

La **Regione Emilia-Romagna**, con L. R. n. 7 del 14 aprile 2004 ha disciplinato la formazione e la gestione del sistema emiliano-romagnolo delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura

2000, mentre sono state approvate direttive contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza, oltre alle misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In particolare sono stati prodotti i seguenti atti:

- Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali". - (BUR n. 48 del 15.4.04),
- Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche - "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000" (testo coordinato con le modifiche apportate agli Artt. 11, 51 e 60 dalla L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 e dalla L.R. 6 marzo 2007 n. 4). - (BUR n. 31 del 18.2.05).
- Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07 - "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04". - (BUR n. 131 del 30.8.07);
- Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 - "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (BUR n. 138 del 7.8.08)
- Si riportano inoltre i seguenti atti amministrativi di individuazione di SIC e ZPS regionali:
- Deliberazione G.R. n. 167 del 13.2.06 - "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna". (BUR n. 41 del 15.3.06).
- Deliberazione G.R. n. 456 del 3.4.06. - "Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna (la modifica riguarda unicamente il SIC-ZPS IT4070010 "Pineta di Classe" della Provincia di Ravenna)". (BUR n. 58 del 26.4.06)
- Determinazione n. 5188 del 27.4.07. -Elenchi dei Comuni e dei Fogli catastali interessati dai SIC e dalle ZPS della Regione Emilia-Romagna".
- Deliberazione G.R. n. 512 del 20.4.09 - "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna".

Le **Regioni Marche ed Umbria** non contengono nei propri strumenti atti specifici.

1.3 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La Direttiva 98/83/CE è finalizzata alla protezione della salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali.

1.3.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva è stata recepita in Italia dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 31/2001, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- D.Lgs. 27/2002 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.";

Il D.Lgs. 31/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e pulizia. Definisce inoltre le procedure per la richiesta di deroga temporanea associata a nuovi valori limite da rispettare fino al risanamento. Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati. Il decreto fissa standard di qualità relativi all'acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli

alimenti; introduce la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilisce valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico.

1.3.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Per la **Regione Liguria** ciascuna ASL, d'intesa con i Comuni, ha proceduto ad una razionalizzazione dei punti di campionamento. È allo studio un documento congiunto Regione/ASL/ARPAL per la realizzazione di una proposta di revisione dei profili di controllo delle reti acquedottistiche dei Comuni di competenza delle cinque ASL liguri.

La **Regione Toscana** con D.G.R. 28 febbraio 2005, n.320 ha adottato " le Linee guida per l'applicazione del D. lgs 31-2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano". Indicazioni sono inoltre contenute nel Piano di Tutela delle Acque. Approvato con D CR Tn. 6 del 25 gennaio 2005 –Obiettivi di qualità acque a specifica destinazione

La **Regione Emilia Romagna** ha dato attuazione alla direttiva con le Norme di attuazione del PTA , approvato con D.G.R. n.40 del 21/12/2005 e in particolare:

- Art.44 - Indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione
- Art.45 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura
- Art.46 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali
- Art.47 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

Nella **Regione Marche** all'interno delle zone di rispetto, la Giunta Regionale disciplina:

- le opere idrauliche e fognarie;
- l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione;
- le opere viarie, ferroviarie e in genere, le infrastrutture di servizio;
- le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione per lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi e fitofarmaci.

Le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono state individuate nel divieto di riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui e nella richiesta per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto di un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata

La **Regione Umbria**, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Tutela, provvederà a definire la disciplina delle aree di salvaguardia delle derivazioni ad uso idropotabile.

1.4 Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)

La direttiva 96/82/CE si incentra sulla protezione dell'ambiente andando a disciplinare le sostanze ritenute pericolose per l'ambiente (in particolare le sostanze tossiche per l'acqua). La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in allegato. Sono stati inclusi nuovi requisiti riguardanti in particolare i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza, l'assetto del territorio o il rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni o all'informazione del pubblico.

1.4.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, il Decreto Legislativo 17-08-1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" stabilisce misure più restrittive di quelle previste dalla direttiva comunitaria ed introduce:

l'obbligo di predisporre un sistema di gestione della sicurezza, la previsione di una idonea pianificazione dell'uso del territorio, la previsione del possibile verificarsi dell' "effetto domino", il coinvolgimento attivo della popolazione, sia nella decisione per la realizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi, sia nella pianificazione esterna, un più adeguato sistema ispettivo.

Il decreto legislativo 334/99 attribuisce alle regioni i seguenti compiti:
competenze amministrative riguardanti l'esame dei rapporti di sicurezza
compiti di vigilanza e controllo

definizione delle procedure per interventi di salvaguardia del territorio in presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

L'attribuzione dei compiti avviene a seguito dell'esecuzione di tre condizioni, previste dall'art. 72 del decreto legislativo 112/98:

- attivazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- disciplina della materia con legge regionale
- sottoscrizione di un accordo di programma tra Stato e Regione.

Il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 costituisce, invece, attuazione della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tale decreto interviene pertanto ad emendare il precedente D.Lgs. 334/1999 introducendo:

- le modifiche necessarie al recepimento della direttiva succitata;
- le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE;
- le correzioni di errori presenti nella precedente stesura normativa.

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, salvo l'abolizione dell'art. 5, comma 3. In estrema sintesi la nuova norma prevede:

- modifiche del campo di applicazione del decreto;
- estensione dei processi di partecipazione ed informazione;
- maggiore rilevanza attribuita alla pianificazione del territorio;
- procedure di valutazione del rapporto di sicurezza e misure di controllo.

1.4.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La **Regione Liguria** ha provveduto ad attivare l'Agenzia per l'ambiente ligure (ARPAL). La materia attualmente è disciplinata dalla legge regionale 18/1999, la quale, essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 334/99, dovrà essere aggiornata. Per quanto riguarda l'accordo di programma, sono state avviate da parte del Governo le procedure per definire gli accordi con le singole regioni. La Regione Liguria procederà alla sottoscrizione del proprio accordo non appena sarà completato l'iter di aggiornamento della legge regionale 18/99.

Il decreto legislativo 334/99 affida comunque alle regioni alcuni altri compiti, che non sono condizionati all'espletamento della citata procedura prevista dall'art.72 del decreto legislativo 112/98. Sono compiti relativi alla regolamentazione della procedura di accesso ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti ex art. 8, quelli relativi alle misure di controllo di cui all'art. 25, limitatamente agli stabilimenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 8 (presentazione del rapporto di sicurezza) e la sottoscrizione, insieme agli altri enti locali interessati, dell'intesa col Prefetto sui piani di emergenza esterna (PEE), elaborati dal Prefetto stesso in collaborazione con gli enti operativi coinvolti nelle situazioni di emergenza.

La Regione Toscana con LR. n. 30 del 20 marzo 2000 ha adottato "Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti" (la cui efficacia decorre dalla data della stipula dell'Accordo di Programma fra Stato e Regione, ai sensi dell'art.72 del D.Lgs.112/98), ad oggi non è entrata in vigore, anzi è da modificare).

Sono inoltre stati adottati:

- Decreto Dirigenziale n. 1986 del 03 Maggio 2002. "Approvazione proposta di ARPAT sulle modalità di effettuazione delle misure di controllo previste dal D.Lgs. 334/99 per gli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 334/99".
- D.G.R.T. n. 367 del 15/04/02. "Verifiche ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 6 del D.LGS. 334/99, effettuate da ARPAT".
- D.G.R.T. n. 840 del 05/08/02. "Istruzioni tecniche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/95 relativamente alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di cui al D.lgs. 334/99 ed al D.M. 09.05.01)".

- D.G.R. 3 giugno 2003, n. 515 "Modifica ed aggiornamento della DGR 5 agosto 2002, n. 840 "Istruzioni tecniche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/95 relativamente alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
- Decreto Dirigenziale n. 4253 del 4 Settembre 2007. "Approvazione modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.334/99 e successive modifiche".

La **Regione Emilia-Romagna**, con la legge regionale n. 26/2003 "*Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*" come modificata dalla LR 6 marzo 2007 n.4. - ha stabilito che le funzioni amministrative di competenza regionale, siano delegate alle Province e vengano esercitate sulla base di Direttive e di specifiche indicazioni tecniche applicative. La normativa regionale, ha stabilito che per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante i gestori degli stabilimenti sono tenuti alla presentazione alla Provincia di una Scheda Tecnica, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la relativa probabilità e gravità, approfondendo e fornendo dettagliate informazioni sullo stabilimento, le sostanze, nonché sugli eventi/ scenari incidentali/effetti. Per tale scheda tecnica viene svolta un'istruttoria, di competenza della Provincia, ma che viene effettuata dalla stessa, avvalendosi di un apposito organismo tecnico chiamato Comitato tecnico di Valutazione del Rischio. In entrambi i Comitati vi è la presenza dei Vigili del Fuoco, di A.R.P.A. e dell' I.S.P.E.S.L., nonché la partecipazione degli Enti territoriali Regione, Province e Comuni, un'interdisciplinarietà che garantisce valutazioni accurate e specifiche Alla Provincia, d'intesa con il Prefetto ed il Comune spetta poi la redazione del Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.).

1.5 Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale

La direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) ha introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA si basa sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione uno strumento utile per il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

1.5.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 4, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione in Italia della direttiva VIA.

Il D.Lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il predetto decreto, ha anche stabilito che le Regioni adeguino le proprie normative alla normativa nazionale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

1.5.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Con Legge Regionale 38/98 la **Regione Liguria** disciplina la VIA, recependo, peraltro in maniera più organica rispetto al livello nazionale, quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 85/337/CEE,

come modificato dalla Direttiva 97/11/CE. A fronte dell'emanazione del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 la regione non ha ancora prodotto una revisione della L.R. 38/98. Tale norma ha comunque subito alcune modifiche nel corso degli anni, in particolare per adeguare l'elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale e gli elenchi delle opere e progetti sottoposti a VIA regionale e a procedura di screening, in particolare ridefinendo gli elementi da prendere in considerazione per verificare la necessità di sottoporre a procedura di VIA opere e impianti compresi nell'allegato 3 (ultima modifica apportata con DCR 7/06 che ha integrato gli allegati 2 e 3 e sostituito l'allegato 5, tra l'altro includendo tra le aree sensibili SIC e ZPS e le Zone Umide).

La LR 38/98 è suddivisa in 5 capi ("Principi Generali", "VIA su piani e programmi", "VIA sui progetti", modalità e le tempistiche del procedimento regionale, disposizioni finali e transitorie) e rimanda a norme tecniche che disciplinano dal punto di vista più strettamente procedurale le modalità di screening e di VIA.

Queste norme contengono anche indirizzi e approfondimenti per tipologie progettuali specifiche come impianti eolici, impianti a biomassa, cave e discariche, impianti di maricoltura e opere costiere.

Di seguito si riporta l'elenco degli allegati alle norme tecniche attualmente esistenti:

- Criteri per gli impianti eolici
- Criteri per impianti per la produzione di energia da biomassa
- Norme tecniche per impianti di maricoltura e acquacoltura
- Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse
- Considerazioni sulla valutazione dello stato di conservazione delle praterie di posidonia oceanica
- Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario "prateria di posidonia oceanica"
- Criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili
- Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili
- Criteri e indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza - estratto dalla d.g.r. n.328 del 7/4/2006, sostituzione d.g.r. n.646/2001
- Criteri per lo sfruttamento delle energie rinnovabili (solare, eolico, mini-idro)
- Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiropteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici

La **Regione Toscana** ha inizialmente regolato le procedure di valutazione con la L.R. 18.4.1995, n. 68 entrata in vigore il 13.5.1995 e divenuta operativa, limitatamente alle categorie di opere di cui all'allegato 3, l' 11.8.1995.

Tale norma è rimasta efficace fino al 28.5.1999, quando è divenuta operativa, per le procedure di competenza regionale, la L.R. 3.11.1998, n. 79, che tuttora regola la materia.

Per adeguare l'attuale normativa regionale a quella statale costituita dal D.lgs 152/2006, è in fase di elaborazione una legge regionale di disciplina in materia di VAS e VIA come previsto dal D.lgs. 4/2008 secondo cui le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto statale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Al momento è vigente la D.G.R..T. 9 febbraio 2009 n°87 "D.lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA."

La **Regione Emilia-Romagna**, ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e al D.P.R. 12 aprile 1996, con la Legge regionale 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale". Le procedure disciplinate dalla legge regionale 9/99, come modificata dalla LR 35/00 hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative. Successivamente con D.G.R. 1238/2002 la Regione ha

disciplinato le modalità attuative e di applicazione della LR 9/99 attraverso la realizzazione di linee guida generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA. Dal 13 febbraio 2009, data entro cui le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, rimane in vigore la normativa regionale in materia di VIA con alcune specificazioni e modifiche in quanto sostanzialmente compatibile con quanto stabilito dalla normativa nazionale. A tal riguardo con circolare PG 49760 del 27/02/2009 la Regione ha fornito alle amministrazioni pubbliche e alla società regionale alcune indicazioni in merito alle principali integrazioni introdotte dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08 rispetto alla L. R. 9/99, al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità di comportamenti nello svolgimento dei procedimenti di VIA.

1.6 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione

La direttiva mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (allegato IA), nei fanghi (IB) e per la massima quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'allegato A.

1.6.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il riferimento **italiano** per il recepimento della Direttiva sui fanghi di depurazione è il D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura."* Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Il decreto disciplina tuttavia esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali, contenuta nel D.Lgs. 152/06, e che costituisce pertanto, anche il completamento al recepimento della direttiva europea sui fanghi di depurazione. I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni: devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico sanitari);

devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto a:

ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato);

notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione.

Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.

In materia di fanghi di depurazione vanno poi citati il D.Lgs. 217 del 26 aprile 2006 *"Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"* che disciplina tra l'altro l'uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto ed il D.M. ambiente 3/08/2005 *"Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"*.

1.6.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La **Regione Toscana** ha dato attuazione alla direttiva con L.R. 18.5.1998 n. 25 - *Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni* (LR 71/2000, LR n. 29/2002) e con il D.P.G.R. 25 FEBBRAIO 2004, N. 14/R - *Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche. Agli articoli 9, 10, 11, 12 è disciplinata l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato le direttive regionali in materia di fanghi di depurazione di seguito riportate:

- Direttiva Regionale 1801/05, che ha come principali finalità il fornire indicazioni circa la tempistica dei programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti utilizzatori; dettare specifiche disposizioni, in merito alla gestione ed alla modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare; fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei rifiuti;
- Direttiva Regionale 2773/04 come modificata dalla Direttiva Regionale 285/05 ha come principali finalità quelle di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione;
- Direttiva Regionale 297/09 fornisce adeguamenti e misure semplificative alle disposizioni regionali in materia di gestione dei fanghi in agricoltura.
- Determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005 – "Orientamenti tecnici inerenti le metodiche di analisi dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura"
- Determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11047 del 29/07/2005 – "Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione"
- Circolare esplicativa del 31 Luglio 2006 PG DAM/AMB/06/68888 – "Indicazioni inerenti la procedura di analisi e l'espressione dei risultati per la determinazione del parametro LAS (Alchilbenzen solforato lineare) nei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura"

1.7 Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - Trattamento acque reflue urbane

La direttiva 91/271/CEE così come modificata dalla direttiva 98/15/CE, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L'obiettivo è la protezione dell'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque.

Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.

La direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva. Le principali scadenze erano:

31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con più di 10 000 "abitante equivalente" (AE), che scaricano le acque reflue in aree sensibili dovevano avere un adeguato sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente;

31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con oltre 15 000 AE che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono avere un sistema di raccolta ed un trattamento secondario o equivalente;

31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati tra 2 000 e 10 000 AE che scaricano le acque reflue in

aree sensibili, e di tutti gli agglomerati tra 2 000 e 15 000 AE che non scaricano in tali aree deve disporre di un sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente.

1.7.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "*Norme in materia ambientale*" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla direttiva 98/15/CE.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185 approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. In particolare, il regolamento definisce le destinazioni d'uso ammissibili; individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; dispone il controllo dell'impianto di recupero delle acque reflue da parte dell'autorità competente e dallo stesso gestore dell'impianto (autocontrollo); detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue.

Infine, il Decreto 2 maggio 2006 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio - stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

1.7.2. Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

L'**Autorità di bacino del fiume Arno** con dpcm 31 marzo 1999 ha approvato il Piano stralcio "Qualità delle Acque" che detta disciplina in merito alla depurazione ed individua interventi strutturali sempre nel campo della depurazione delle acque e, più in generale, sulla tutela della risorsa idrica.

Con l'approvazione dei Piani di Tutela delle Acque regionali l'intera materia afferente alle acque reflue urbane ha trovato organica composizione.

La **Regione Liguria** ha previsto diversi provvedimenti in merito alla disciplina delle acque reflue urbane: la L.R. n. 43/1995 che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, la L.R. n. 18/1999 che contiene le procedure di approvazione dei piani ambientali e riparto delle competenze tra i vari enti locali, La LR 20/2006 che armonizza le discipline regionali esistenti in materia, con le nuove disposizioni in materia comunitaria e nazionale in alcuni comparti dei settori aria, acqua e marino-costiero, la L.R. 29/2007 che contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, vengono stabilite norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei depuratori e stabilisce i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche, il Regolamento n.15/2008 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.

La **Regione Toscana** ha dato attuazione la direttiva fin dal 2001 con la LR 64/2001 e dal suo regolamento di attuazione RG n. 28r/2003. Queste due norme sono state successivamente sostituite ed integrate dalla L.R 31 maggio 2006, n. 20 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

In ottemperanza al disposto dell'art.91 del D.Lgs. 152/06 (già art. 18 del D.Lgs. 152/99) la Regione Toscana ha identificato sul proprio territorio, a partire dalla delibera di Consiglio Regionale n. 170 dell' 8 ottobre 2003, alcune aree sensibili. Sulla base delle proposte della Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato ad oggi, nel territorio del Distretto cinque aree sensibili.

- Padule di Bolgheri nel bacino regionale del Toscana Costa (Delibera di Consiglio Regionale n. 170/2003)
- Area sensibile del bacino dell'Arno (Delibera di Consiglio Regionale n. 6/2005)
- Padule della Diaccia Botrona nel bacino regionale dell'Ombro (Delibera di Consiglio

- Regionale n. 171/2003)
- Lago di Burano nel bacino regionale dell'Ombrone (Delibera di Consiglio Regionale n. 171/2003)
- Laguna di Orbetello nel bacino regionale dell'Ombrone (Delibera di Consiglio Regionale n. 171/2003)

Gli interventi di adeguamento degli impianti di acque reflue urbane sono stati definiti nei Piani d'Ambito relativi al Servizio Idrico Integrato e finanziati sia con la tariffa che con il contributo pubblico diretto, Piani adottati con i seguenti atti:

- ATO 1 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 13 del 17.05.2004. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 12 del 26.04.2007, delibera n. 21 del 03.04.2007, delibera n. 25 del 03.04.2007.
- ATO 2 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n.16 del 27.11.2006.
- ATO 3 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 13/01 del 25 settembre 2001. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 1/2006 del 26 maggio 2006, delibera n.2 11/07/2007.
- ATO 4 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 8 e 9 del 10/7/1998. Revisione straordinaria approvata con delibera n° 17 e 18 del 20/12/2000, delibera n° 10 del 23.4.2003, delibere n.33 e 34 del 16/12/2003
- ATO 5 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 11 del 19.12.2001 e successivamente compendiato nei suoi elaborati definitivi con delibera. n. 05/25.02.2002. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 05/08.02.2007
- ATO 6 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile nel Luglio 2000. Revisione straordinaria approvata con delibere n. 26/03, n. 6/06, e delibera anno 2008.

Relativamente ai principali distretti industriali serviti da impianti di depurazione di acque reflue urbane sono stati inoltre sottoscritti specifici accordi di programma che prevedono un piano di intervento per il miglioramento-adequamento del processo depurativo

La **Regione Emilia-Romagna** la D.G.R. 1299/2001 disciplina il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la D.G.R. 1053/2003 disciplina l'applicazione del D.Lgs. 152/99 sulla tutela delle acque dall'inquinamento e con la D.G.R. 2241/2005 sono forniti gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati. Inoltre, il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R. n. 40 del 21/12/2005, prevede tra i programmi di misure, azioni relative al sistema fognario-depurativo. In Emilia-Romagna sono presenti 212 agglomerati di consistenza superiore a 2.000 AE, di cui il 99% è servito da sistema fognario e il 98 % da sistema depurativo. La Regione ha inoltre adottato l'obiettivo di abbattimento del 75% di azoto e fosforo sull'intero territorio regionale. Al 2005 l'abbattimento è del 70,2% per l'azoto e del 73,2% per il fosforo. Con gli interventi in corso o programmati, le stime arrivano al 76,3% per l'azoto e all'82,3 per il fosforo.

La **Regione Marche** disciplina i procedimenti autorizzativi ed i limiti di emissione in relazione a:

- scarichi di acque reflue urbane.
- scarichi di acque reflue domestiche
- acque reflue domestiche e assimilate- acque reflue industriali
- acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
- scarichi a mare di acque reflue urbane- scarichi sul suolo di acque reflue urbane
- scarichi nel sottosuolo

ed inoltre provvede a fornire limiti allo scarico per le acque reflue urbane, modalità di controllo delle acque reflue urbane e criteri per l'adequamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

Fornisce inoltre misure specifiche sul sistema fognario, con particolare riferimento alla necessità di realizzazione di reti separate, sulla depurazione, sulle misure di contenimento delle acque di prima pioggia, sulle misure da attuare sulle aree sensibili.

Analogamente la **Regione Umbria** fornisce misure specifiche sul sistema fognario, sulla depurazione, sulle misure di contenimento delle acque di prima pioggia, sulle misure da attuare sulle aree sensibili.

1.8 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari

La Direttiva ha l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la Direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.

1.8.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva sui prodotti fitosanitari è costituita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 *"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"*. Tale decreto legislativo ha posto le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di tali prodotti, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l'ambiente. Il comma 21 dell'art. 5 del d.lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche. Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'art. 20 riguardante le "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili", le cui modalità attuative sono indicate nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo. L'articolo 20, al comma 1 prevede: "Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari". Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria. Il D.Lgs 152/2006, ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari.

1.8.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In Regione Toscana la direttiva è stata recepita con Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura". La legge disciplina l'impiego dei prodotti

fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Disciplina altresì le procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell' ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del DLgs 194/95

In **Regione Emilia-Romagna** è stato elaborato il Piano regionale 2004-2008 per il controllo ufficiale sulla produzione, sulla immissione in commercio e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la valutazione degli eventuali effetti dei medesimi prodotti sui comparti ambientali, sulla salute dei lavoratori esposti, nonché dell'indagine per la rilevazione delle intossicazioni acute. Il gruppo di lavoro che ha elaborato il piano (Sanità, Agricoltura, Ambiente, Servizio Fitosanitario e ARPA) ogni anno decide le azioni da intraprendere in merito e produce un rapporto sui risultati ottenuti.

La **Regione Marche** quale prima designazione, assume che le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo precedente.

La Giunta Regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.

Sulla base di approfondimenti e studi, la Giunta Regionale può rivedere, modificare e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

La **Regione Umbria** prevede che tutte le misure generali previste per la tutela qualitativa delle acque superficiali assumono anche la funzione di misure di tutela specifica per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1.9 Direttiva 91/676/CEE sui nitrati

La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l), le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento, i codici volontari di buone pratiche agricole.

1.9.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, confluito nel D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni. In particolare l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.

In precedenza, la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994, all'art. 37, fissava i principi e criteri direttivi ai poi contenuti nella direttiva 91/676/CEE, mentre il Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali approvava il codice di buona pratica agricola recante criteri ed indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.

Infine, il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del

trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.

1.9.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La **Regione Liguria** con la D.G.R. n. 1256/2004 ha individuato nei comuni di Albenga e Ceriale una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e con la D.G.R. 599/2006 ha adottato un programma d'azione, ai sensi della direttiva 61/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva.

In ottemperanza al disposto dell' art. 92 del D.Lgs. 152/06 (già art. 19 del D.Lgs. 152/99) che recepisce la direttiva nitrati 91/676/CEE, la **Regione Toscana** ha individuato sul proprio territorio alcune zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Sulla base delle proposte della Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato la perimetrazione di cinque zone vulnerabili e ha individuato il criterio per definire a scala di maggiore dettaglio il loro perimetro. In attuazione di tale criterio la Giunta Regionale ha definito un perimetro di dettaglio delle zone, utilizzando i fogli di mappa catastali.

Zona del canale Maestro della Chiana nel bacino nazionale del fiume Arno (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.521/2007).

Zona costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda nel bacino regionale del Toscana Costa (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.520/2007).

Zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano nel bacino regionale dell'ombrone (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n. 522/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.522/2007 errata corrige).

Zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci nel bacino regionale del Toscana Costa (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.321/2006 - Delibera del Consiglio Regionale n.520/2007).

Altri riferimenti normativi sono:

- DPGR 13 luglio 2006, n. 32/R - Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991.
- Piano di Tutela delle Acque. Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005

L'attuazione avviene anche tramite L.R 31 maggio 2006, n. 20 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." e dal rD.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", che al titolo IV disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dando disposizioni coordinate con quelle del Piano di Azione al fine di controllare l'input di azoto al terreno.

La **Regione Emilia Romagna** ha emanato i seguenti provvedimenti in materia: la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale, di precedenti Leggi Regionali, tra i quali nuove disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"; la Delibera dell'Assemblea Legislativa n.96/07 "Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali" dove sono dettate le disposizioni inerenti la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; la Circolare esplicativa inerente l'attuazione del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 Gennaio 2007, n. 96, la Direttiva Regionale 297/09 "Misure di semplificazione per la presentazione della comunicazione sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" che fornisce le indicazioni esplicative/integrative per garantire un corretto allineamento della procedura informatica di compilazione del Modulo di Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

La **Regione Marche** Nelle zone vulnerabili devono essere applicate, oltre alle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del/04/99, che è raccomandata anche nelle rimanenti zone del territorio regionale, le norme contenute nel Programma d'Azione la cui approvazione è di competenza della Giunta Regionale. E' fatta salva l'efficacia del Programma di azione approvato con D.G.R. 1448 del 03.12.2007.

La **Regione Umbria** prevede che tutte le misure generali previste per la tutela qualitativa delle acque superficiali assumono anche la funzione di misure di tutela specifica per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1.10 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat

La direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità definendo un quadro comune tra gli stati membri per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

1.10.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la direttiva Habitat è stata recepita con moltissimi provvedimenti, di seguito riportati.

In ordine temporale i primi sono stati la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*

Successivamente con D.M. 3 aprile 2000 corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 e dal D.M. 25 marzo 2005 - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 - è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 e con D.M. 26 marzo 2008, che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2005, con D.M. 5 luglio 2007 e con D.M. 26 marzo 2008, che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 3 luglio 2008, che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

1.10.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La **Regione Liguria** ha individuato 125 SIC e 7 ZPS. Al momento è normata la procedura di Valutazione di Incidenza e sono state approvate le misure di conservazione delle ZPS, nonché delle linee guida per alcune attività di particolare interesse per la tutela degli habitat e specie di pregio, quali le attività agro-silvo-pastorali, le attività ad impatto sui siti marini, gli impianti eolici e le attività estrattive. Inoltre la regione ha attivato un sistema di monitoraggio degli habitat e delle specie per verificare lo stato di conservazione delle stesse e per questo è stato istituito l'Osservatorio regionale della Biodiversità. Inoltre sono stati erogati diversi finanziamenti regionali e comunitari per la realizzazione di attività ed interventi inerenti il recupero e la valorizzazione della naturalità in Liguria. Gli atti regionali inerenti monitoraggio, biodiversità e Natura 2000 sono i

seguenti:

- DGR n. 1764 del 22 dicembre 2003 - Conferimento incarico al DIP.TE.RIS- Università di Genova per ipotesi progettuale e studio di fattibilità per realizzazione di una struttura tecnico-operativa con funzioni di Osservatorio della biodiversità ligure
- DGR 1149 15/10/2004 -Affidamento incarico al Dipteris dell'Università di Genova finalizzato a completare la conoscenza degli habitat protetti- Direttiva 92/43 CEE- Fondi Docup Ob 2 2000-2006
- DGR 1623 del 16/12/2005 Affidamento incarico al Dipteris-Università di Genova per attuazione direttiva CEE 92/43- Monitoraggio stato di conservazione habitat e specie di interesse comunitario- Osservatorio regionale della biodiversità-
- DGR 1328 del 24/11/2006 "Progetto regionale "Il lupo in Liguria": prima fase.
- DD 4226 del 20/12/07 "DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità punto 4 sub-punto 1- Realizzazione azioni legate al progetto Lupo in Liguria
- DD 4225 "del 20/12/07 "DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità "Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree liguri a maggiore vocazionalità avifaunistica e agricola"
- DGR 1770 del 22/12/2008 Impegno 168.000 euro per le seguenti attività:
 - Ente Parco Beigua - prosecuzione progetto "Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree di maggiore vocazionalità avi-faunistica e/o agricola",
 - Ente Parco Alpi Liguri " - interventi a tutela dei chiropteri in Liguria", Ente Parco Montemarcello Magra " - interventi a tutela di alcune specie di fauna minore di interesse conservazionistico in Liguria",
 - Ente Parco Antola - prosecuzione de "Il progetto Lupo".

Sono inoltre attivi progetti regionali finanziati su varie annualità, relativi alla valorizzazione, recupero e miglioramento Rete Natura 2000", nonché attività conoscitive ed informative su base regionale che hanno consentito di completare il quadro degli strumenti conoscitivi necessari per una oculata gestione delle aree della rete natura 2000 e di realizzare attività informative inerenti la biodiversità e l'importanza della rete natura 2000 in Liguria.

Rientra in queste finalità la recentissima realizzazione dell'Atlante degli habitat liguri nonché convegni internazionali di aggiornamento e confronto di esperienze nella gestione di Rete Natura 2000 quale l'ultimo tenutosi a Genova nel novembre 2008.

Anche l'utilizzo di anali finanziari europei, quali il Programma Life e il programma Interreg, ha contribuito a realizzare gli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE in Liguria,

Si riportano di seguito i seguenti disposti relativi alle aree costiere:

- LR n.13/1999, che individua nella Regione l'ente competente all'approvazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e alla definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione di questi interventi.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/REG del 23/10/02,
- D.G.R. .222/ 2003
- D.G.R 173/06
- D.G.R 1561 del 07/12/2005, che contiene una proposta di ripermetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) marini liguri. Tale delibera approva la nuova perimetrazione dei pSIC marini liguri, ottenuta a seguito della produzione di una cartografia vettoriale in scala 1:10.000 riportante le fanerogame marine ed altri habitat di pregio presenti lungo l'arco costiero ligure
- D.G.R 1533 del 2/12/2005, Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica. Tale documento individua tutte le tipologie di opere potenzialmente in grado di produrre impatti negativi sull'habitat Posidonia e definisce gli indirizzi tecnici vincolanti per la loro progettazione nonché le indicazioni tecniche generali per la loro realizzazione nell'ottica dell'obiettivo di conservazione dell'habitat. Tali criteri rappresentano una specifica norma tecnica per la valutazione d'incidenza che contiene
- D.G.R 773 del 16/07/2003 - Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini – art.16 L.R. n.38/98. Tale norma permette di valutare, nell'ambito delle procedure

di impatto ambientale, la significatività di eventuali impatti di opere marittime a carico dei posidonieti

- D.G.R 1793 del 0/12/2005

- D.G.R 173/06

- D.G.R. 1488/ del 7/12/2007 D.G.R 222 del 28/02/2003 - Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica la Regione fornisce ai Comuni le indicazioni necessarie alla pianificazione e gestione sostenibile delle banquettes, sia per gli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge in relazione ai fenomeni erosivi, sia in relazione alle esigenze socioeconomiche correlate alle attività turistico-ricreative che caratterizzano il litorale ligure.

- L.R. 20/2006 art. 41 – 42 - 43 In relazione all'estrema complessità della gestione integrata della fascia costiera, l'art. 41 della legge regionale n.20/2006 individua come strumento integrativo del Piano di bacino e del Piano di tutela delle acque, il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero. Esso deve essere redatto per unità fisiografica e ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini

La **Regione Toscana** ha dato attuazione alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e al DPR 357/97 con l'emanazione della LR 56/00 (*Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche*).

La Regione ha sviluppato con questa legge una articolata politica di tutela della diversità biologica, ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura.

Con D.G.R. 1148/02 sono state definite le aree di collegamento ecologico mentre con D.C.R 6/04 è stata descritta la rete ecologica regionale costituita da ben 156 SIR (Siti di Importanza Regionale) comprendenti sia i siti individuati dal progetto Bioitaly (D.C.R. 342/98) sia i siti della rete europea NATURA 2000 (pSIC e ZPS).

Per ciascun SIR sono state definite le misure di conservazione (D.G.R 644/04) mentre più recentemente sono stati descritti i requisiti che i centri di conservazione ex-situ di flora e fauna devono avere per essere riconosciuti come tali (D.G.R 1175/04). Inoltre con la DGRT n. 445/08 sono state definite le misure di protezione per le ZPS.

La Regione Toscana, al fine di organizzare e sviluppare la conoscenza delle specie faunistiche e floristiche di interesse conservazionistico e degli habitat ha realizzato RENATO (REpertorio NATuralistico TOscano) con il quale sono state individuate all'interno del territorio regionale quasi 1000 specie, tra vegetali e animali, evidenziando così un elevato livello di biodiversità

Si riporta la seguente normativa regionale di riferimento:

- L.R. 6 aprile 2000, n.56 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49.
- D.C.R. 29 gennaio 2002, n.18 - Legge regionale 6 aprile 2000 n.56. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998 n.7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49 *Individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell' allegato D.*
- D.G.R. 21 ottobre 2002, n. 1148 - L.R. 56/2000 - Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.
- D.C.R. 21 gennaio 2004, n.6 -LR 6 aprile 2000 n.56 - Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n.79/409/CE e n. 92/43/CE per la tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali per l'anno 2003.
- D.P.G.R. 25-2-2004 n. 13/R - Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
- D.G.R. 15 marzo 2004, n. 231 -Convenzione Internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale (convenzione Ramsar) - Richiesta di riconoscimento per zone umide toscane.
- Delibera G.R. n. 400 del 14 marzo 2005 – Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello Cima del Monte come Zona di Protezione

Speciale (ZPS)

- D.G.R. 5 luglio 2004, n. 644 Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 *Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)*.
- Delibera di C.R. n. 68 del 19 luglio 2005 – legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 – *aggiornamento dell'allegato A punto 1 lista degli habitat naturali e semi naturali*
- Delibera di G.R. n. 923 del 11 dicembre 2006 Approvazione misure di conservazione per la tutela delle ZPS ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/03 (sostituita dalla 454/08)
- Delibera di G.R. n. 572 del 30 luglio 2007 – DGR n. 923/2006 recante approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di protezione Speciale (ZPS) Integrazione del punto 11 dell'allegato 1 in materia di cave
- Delibera G.R. n. 109 del 19 febbraio 2007 Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano
- Delibera di C.R. n. 80 del 24 luglio 2007 – Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 - *Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di Importanza Regionale)*
- Delibera di G.R. 454/08 misure di conservazione per le ZPS attuazione DM 17.10.2007 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat (CE DG Ambiente 2000) (Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 – Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della Direttiva Habitat

La **Regione Emilia Romagna** ha dato attuazione alla direttiva con Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali*", Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche. "*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000*" (testo coordinato con le modifiche apportate agli Artt. 11, 51 e 60 dalla L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 e dalla L.R. 6 marzo 2007 n. 4), Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"..

Ha provveduto inoltre con atti amministrativi d individuazione di SIC e ZPS regionali di seguito riportati:

- Deliberazione G.R. n. 167 del 13.2.06 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna". (BUR n. 41 del 15.3.06).
- Deliberazione G.R. n. 456 del 3.4.06. "Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna (la modifica riguarda unicamente il SIC-ZPS IT4070010 "Pineta di Classe" della Provincia di Ravenna)". (BUR n. 58 del 26.4.06)
- Determinazione n. 5188 del 27.4.07. "Elenchi dei Comuni e dei Fogli catastali interessati dai SIC e dalle ZPS della Regione Emilia-Romagna".
- Deliberazione G.R. n. 512 del 20.4.09 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna".

1.11 Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC

La direttiva 2008/1/CE (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria

dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali). Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi: utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili, prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; utilizzo efficace dell'energia; prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze; bonifica dei siti al termine delle attività.

1.11.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, il D.Lgs. 18-2-2005 n. 59, costituisce *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE. Il decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività: attività energetiche; produzione e trasformazione di metalli; industria dei prodotti minerali; gestione dei rifiuti; altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie, ecc.). In estrema sintesi, il D.Lgs. 59/2005 prevede che ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, determinati impianti, siano sottoposti ad un'unica autorizzazione integrata ambientale.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1.11.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Liguria**, secondo quanto previsto all'art. 19 della L.R. 18/99 la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, tranne nei procedimenti di competenza statale, stabiliti dal decreto legislativo 59/05. La Regione, che svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo, ha predisposto la domanda e lo schema di modulistica che i gestori di complessi IPPC esistenti devono compilare per i procedimenti di rilascio dell'Aia.

In **Regione Toscana** la direttiva ha avuto attuazione con i seguenti atti:

- D.G.R.T. del 5 agosto 2002 n.841 "Determinazione del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed istruzioni tecnico-amministrative per la predisposizione della domanda e della relativa relazione tecnica (art.4, D.Lgs.372/99)" (successive modifiche al calendario con D.G.R.T. n.38/03, D.G.R.T. n.643/03 e D.G.R.T. n.1228/03).
- D.G.R.T. n.38 del 20/01/2003 Modifica ed integrazione della D.G.R. 5 agosto 2002 , n. 841 "Determinazione del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed istruzioni tecnico-amministrative per la predisposizione della domanda e della relativa relazione tecnica (art. 4, D.Lgs 372/99)
- D.G.R.T n.1228 del 24-11-2003 Autorizzazione integrata ambientale - Presentazione domande - Abrogazione D.G.R.T. n. 643/03 - Nuovo termine di scadenza.
- L.R. del 22 dicembre 2003, n.61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n.79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.87".
- D.G.R.T. del 23 febbraio 2004 n.151 "Istituzione Comitato di Coordinamento tecnico e norme di funzionamento ai sensi dell'art.2 della L.R. 22 dicembre 2003, n.61".
- Decreto del 10 marzo 2004 n. 1285. "Nomina membri comitato di coordinamento tecnico istruttorio con D.G.R.T. 151 del 23.02.04 ai sensi dell'art.2 della L.R. 61/03".
- D.G.R.T n. 229 del 15/03/2004 Determinazione anticipi per spese di istruttoria relative alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 372/99 e della L.R. 61/03

- D.G.R.T. del 15 giugno 2009 n.495. "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art.9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008".

La Legge della **Regione Emilia-Romagna** n. 21 dell'11 ottobre 2004, "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" attribuisce alle Province il ruolo di Autorità Competenti al rilascio dell'AIA adottando un modello che è identificabile "nell'individuazione di un'unica autorizzazione integrata ambientale cui corrisponde un'unica autorità competente che sostituisce le autorizzazioni ambientali preesistenti". Tale legge ha anticipato molte delle cose adottate successivamente dalla normativa nazionale ed ha caratterizzato il procedimento di rilascio dell'AIA in modo molto partecipato prevedendo una forte interazione fra i gestori degli impianti, le Province, ARPA e la società civile, effettuando, in anticipo alla prevista scadenza del Giugno 2005, l'allineamento della procedura IPPC ai dettati della Direttiva 2003/35/CE.

2 Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

2.1 Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci

La direttiva 2006/44/CE sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE, modificata dalla direttiva 91/692/CEE e del regolamento (CE) n. 807/2003. La direttiva 2006/44/CE si è limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. La direttiva riguarda la tutela e / o il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Gli Stati membri sono tenuti a designare le acque dolci che devono essere considerate idonee per il pesce di allevamento. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La direttiva stabilisce i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri sono tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella direttiva. Gli Stati membri possono fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla direttiva.

2.1.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, la normativa di riferimento è composta dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" e dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale", che contiene le norme di recepimento della Direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. In particolare L'art 84 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che "le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci."

Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali;
- i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992;
- le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un

rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l'intero corpo idrico anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille)

L'art. 85 individua i requisiti al quale devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

2.1.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In attuazione del D.Lgs. 130/92 la **Regione Liguria** ha designato le acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci con la D.G.R. n. 77/1994 ed ha classificato tali acque con la D.G.R. n. 3686

La Regione Toscana ha dato attuazione con DGR n. 225/2003 "Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali ed a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi – Attuazione della DGRT n. 101/2003 "La delibera ristruttura nella forma attuale i tratti fluviali e lacuali caratterizzati dalla presenza di fauna ittica cirprinicola o salmonicola" definendo nel contempo la rete di monitoraggio.

Piano di Tutela delle Acque. Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005

La **Regione Emilia-Romagna** con la Delibera del Cons. Reg. n. 2131/94, ha designato le acque dolci idonee alla vita dei pesci e con le Delibere n. 1420/98, 1620/98 e 369/99 ha provveduto alla classificazione delle acque designate. La L.R. 3/99, art. 117, ha delegato alle Province le acque idonee alla vita dei pesci. La Delibera n. 800/02 ha fornito alle province gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate e le Province stesse, con appositi atti, hanno definito la rete di monitoraggio, effettuato nuove designazioni e ogni anno trasmettono alla Regione le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 e la conformità dei singoli tratti, e per i punti non conformi, i piani di rientro previsti.

2.2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

Lo scopo della direttiva è quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, nelle acque sotterranee.

Vi sono due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:

lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I è vietato. Questo elenco comprende organoalogeni, composti organostannici e organofosforici, mercurio e cadmio e loro composti, e cianuri e idrocarburi;

lo scarico di sostanze dell'elenco II devono essere limitati. Questo elenco comprende alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II sono soggette ad autorizzazione preventiva.

Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee è di competenza delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati

membri devono tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.

2.2.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 costituisce l'attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Scopo della norma è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze individuati nel relativo allegato e di ridurre o eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.

Inoltre, Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. In particolare, l'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. L'art. 104 vieta, invece, lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi ovvero di acque

2.2.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Toscana** vige la L.R 31 maggio 2006, n. 20 *-Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento* e dal relativo regolamento di attuazione - D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

La legge disciplina gli scaricatori di piena delle fognature e le acque meteoriche entrambe le materie sono trattate poi anche nel regolamento, al titolo V, relativo alla disciplina le acque meteoriche dilavanti, fonte di inquinamento anche da sostanze pericolose connesso al dilavamento di superfici inquinate.

Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura. La legge disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfezzante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Disciplina altresì le procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell' ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del DLgs 194/95.

In **Regione Emilia Romagna** è stata data attuazione alla direttiva con:

- Determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005 – "Orientamenti tecnici inerenti le metodiche di analisi dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura"
- Determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11047 del 29/07/2005 – "Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione"
- Circolare esplicativa del 31 Luglio 2006 PG DAM/AMB/06/68888 – "Indicazioni inerenti la procedura di analisi e l'espressione dei risultati per la determinazione del parametro LAS (Alchilbenzen solforato lineare) nei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura"

2.3 Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La Direttiva 2006/118/CE ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:

- criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze;
- azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII della direttiva quadro sulle acque (elenco I della direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'allegato (Elenco II della direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.

2.3.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il provvedimento che recepisce la direttiva 2006/118/CE è il D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Con tale decreto vengono definiti i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.

2.3.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Toscana** vige la LR 31 maggio 2006, n. 20 -*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento* e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". La legge disciplina gli scaricatori di piena delle fognature, e le acque meteoriche, entrambe le materie sono trattate poi anche nel regolamento, al titolo V, disciplina le acque meteoriche dilavanti, fonte di inquinamento anche da sostanze pericolose connesso al dilavamento di superfici inquinate.

Con i seguenti atti si è perseguita anche la tutela quantitativa delle acque sotterranee:

- D.G.R. 5 agosto 2002, n.886 - Linee d'indirizzo per la formazione dei Piani stralcio equilibrio risorse idriche nei Bacini Regionali.
- DGRT n. 169 del 12 marzo 2007 "Strumenti di protezione della risorsa ad uso idropotabile nel bacino del fiume Cecina - Determinazioni
- DGRT n. 283 del 14/4/2009 " Proposta di regolazione per la zona di Protezione Gorili Steccaia "
- DGRT n. 269 del 14 aprile 2009 " Integrazioni al quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque - Perimetrazione della Zona di protezione Godili Steccaia ed individuazione dei corpi idrici a criticità el bacino toscana costa e relativi limiti d' uso in riferimento all' obiettivo di equilibrio "
- L. R. 38/2004 (e successive modificazioni) che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. I giacimenti restano nel patrimonio indisponibile della Regione, che garantirà anche un costante monitoraggio per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi. Restano alla Regione anche le istruttorie tecniche condotte dall'ufficio tecnico del Genio Civile e l'assistenza amministrativa. Dal 30/3/2009 la legge 38/2004 diventa pienamente operativa, adeguando così la normativa regionale a quella dell'Unione Europea..

In **Regione Emilia Romagna** sono stati emanati i seguenti atti. Con DGR 1053/2003 la Regione disciplina l'applicazione del DLgs 152/99 sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Il PTA prevede tra i programmi di misure azioni relative al sistema fognario – depurativo. Si ricordano inoltre.

- Deliberazione di Giunta Regionale 14 Febbraio 2005, n. 286 - Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39,

D.Lgs 152/99)

- Delibera dell'Assemblea Legislativa n.96/07 "Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

Criteri e norme tecniche generali.

- Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2006, n. 1608 - sono dettate le disposizioni inerenti la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 "ed in attuazione dei criteri e della norme tecniche generali di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006.

- DGR 2773/04 ha come principali finalità quelle di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione. Inoltre, essa detta disposizioni, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 99, in merito alle modalità del sistema autorizzativo, delle condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili ed agli strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate nonché le ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo.

2.4 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

La Direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni.

La Direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.

L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.

2.4.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2007/60/CE è in attesa di recepimento nella legislazione nazionale.

Attualmente i provvedimenti in materia sono i seguenti:

- Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", che redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico";

- D.P.C.M 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.", che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267;

- Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1999, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale. Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al decreto-legge 279/2000. Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, 279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

- Legge 11 dicembre 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998;

- Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile" che si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza;

- Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici", che richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio ed aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico;

il D.Lgs. 3 aprile 2004, n. 152, che nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli artt. 67 e 68, in particolare, costituiscono per certi aspetti dispositivi anticipatori della direttiva 2007/60/CE. L'art. 67, comma 1, prevede infatti che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime". Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale".

2.4.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Nel **Distretto** sono stati redatti i Piani stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dalle Autorità di bacino di vario livello, approvati con vari provvedimenti a livello nazionale (Autorità di bacino dell'Arno) e regionali per quanto riguarda le Autorità di bacino Interregionali e Regionali, atti riportati nella Relazione Generale nel capitolo 13 (*Repertorio dei Piani e Programmi*)

In particolare, per quanto riguarda il bacino del fiume Arno con DPCM 5 novembre 1999, è stato definitivamente approvato il Piano stralcio "Rischio Idraulico", che, tramite modellazione matematica individua i volumi di esondazione di Arno e affluenti in determinati scenari ed i necessari interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica del bacino. Detta inoltre criteri gestionali e vincoli di inedificabilità sulle aree da destinare alla realizzazione delle opere. In data 6 maggio 2006 è stato inoltre approvato con apposito dpcm il Piano stralcio Assetto Idrogeologico

che individua le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, dettando le relative discipline.

In materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvione, la **Regione Toscana** ha dato attuazione con i seguenti disposti:

- L.R. 5 maggio 1994, n.34 -Norme in materia di Bonifica. Come modificata dalla L.R. 27-1-2004 n. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica). Pubblicata nel B.U. Toscana 4 febbraio 2004, n. 4, parte prima
- L.R. 11 dicembre 1998, n.91 "Norme per la difesa del suolo "
- D.C.R. 25 gennaio 2005, n. 13 - Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il Bacino di rilievo regionale Toscana Costa
- D.C.R. 25 gennaio 2005, n. 12 -Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino di rilievo regionale Ombrone
- D.C.R. 25 gennaio 2005, n. 11 - Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il Bacino di rilievo regionale Toscana Nord
- D.C.R. 21 settembre 2004, n. 115 - Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico per il Bacino del Marecchia e Conca adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia e Conca.
- D.C.R. 21 settembre 2004, n.114 - Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il Bacino del fiume Reno e dei torrenti Idrice, Santerno e Sillaro adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Reno.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato con D.G.R. 126/2002, le disposizioni concernenti l'attuazione del PAI. Altri provvedimenti in materia, in Emilia –Romagna, sono la L.R. n. 1/2005 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", che disciplina e riordina le funzioni regionali in materia di protezione civile e la D.G.R. n. 1166/2004 - Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile (in corso di aggiornamento previsto per luglio 2009). Tali Linee guida regionali sono volte a fornire agli Enti Locali un quadro di riferimento omogeneo per l'elaborazione dei Piani di Emergenza nel proprio ambito territoriale, favoriscono una gestione coordinata delle emergenze, assicurando interventi più efficaci e tempestivi in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi boschivi o rischi di tipo chimico-industriale e definiscono il modello di intervento da applicare in caso di emergenze determinate da vari tipi di rischio, basato sulla definizione di base informative territoriali, sull'elaborazione di scenari di rischio e della catena di comando.

2.5 Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

La direttiva 2006/11/CE codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo porta alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione.

Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

Essa si applica alle acque interne superficiali, nelle acque territoriali e acque interne del litorale.

La direttiva stabilisce le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Sono previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, deve essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II deve essere ridotto.

2.5.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi, in particolare l'art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose.

2.5.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Toscana** la L.R 31 maggio 2006, n. 20 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." e il relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge. La Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna, approvato con D.G.R. n. 40 del 21/12/2005, la Deliberazione di GR 14 febbraio 2005, n. 286, Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99).

2.6 Direttiva 98/8/CE sui biocidi

La direttiva 98/8/CE concerne l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità, la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi. Gli Stati membri provvedono all'autorizzazione, classificazione, etichettatura, imballaggio ed uso corretto dei biocidi conformemente alla direttiva. L'uso corretto comprende le misure che permettono di limitare al minimo l'utilizzo di biocidi nonché l'obbligo di garantire condizioni di utilizzo sul posto di lavoro conformi alle direttive relative alla protezione dei lavoratori. Gli Stati membri designano uno o più organismi responsabili dell'ottemperanza alla direttiva, del rilascio delle autorizzazioni e della centralizzazione delle informazioni relative ai biocidi, onde essere in grado di far fronte a qualsiasi richiesta di carattere sanitario.

2.6.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della direttiva sui biocidi è rappresentato dal D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano di un biocidi sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità. L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocidi a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità. Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con decreto del ministero della Salute di data 31 marzo 2008.

2.7 Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

La direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la direttiva 79/923/CEE. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

La direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali.

La direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificate (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.

2.7.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento in **Italia** della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che: *"1) Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2) Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione."* L'art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

2.7.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In Regione Toscana vige la Delibera di Giunta regionale n. 225/2003 " Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali ed a specifica destinazione ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi – Attuazione della DGRT n. 101/2003". La delibera ristruttura nella forma attuale i tratti marini caratterizzati dalla presenza di molluschicoltura definendo nel contempo la rete di monitoraggio

In Regione **Emilia-Romagna** le Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), approvate con DCR n. 645 del 20 gennaio 2005, costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero romagnolo. Con riferimento alla dir. in oggetto, i principali profili tematici contenuti nella GIZC sono: carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; pesca ed acquacoltura. Con la Delibera n. 5210/94 la Regione Emilia-Romagna ha designato le acque destinate alla molluschicoltura. La L.R. 3/99, art. 116, ha delegato alle Province le acque destinate alla vita dei molluschi. Le Province con appositi atti hanno definito la rete di monitoraggio e ogni anno trasmettono le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 la conformità dei tratti o i piani di rientro previsti per i punti non conformi

2.8 Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica

La direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2.8.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento e l'attuazione in **Italia** della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2.8.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In Regione Toscana la Vas è parte integrante del processo di valutazione integrata regionale ed attua quanto previsto dalla direttiva comunitaria per i piani e i programmi regionali e degli enti locali.

Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale è costituito dalla LR 49/1999 "Norme in materia di programmazione" e dal relativo regolamento che disciplina i processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale dei piani e programmi regionali emanato con DPGR 51/R/2006, dalla LR 1/2005 "Norme per il governo del territorio" e dal relativo regolamento attuativo in materia di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio emanato con DPGR 4/R/2007.

In applicazione della normativa regionale sono stati sottoposti a valutazione ambientale i piani e programmi regionali approvati nel periodo 2006-2008 (tabella) rientranti nel campo di applicazione della direttiva e che hanno seguito il processo di valutazione integrata.

Il "Nucleo di valutazione valutazione e verifica degli investimenti pubblici" (Nurv) della Regione Toscana, in seguito ad una istruttoria tecnica, ha validato il procedimento di valutazione ambientale dei piani o programmi regionali.

Per adeguare l'attuale normativa regionale a quella statale, è in fase di elaborazione una legge regionale di disciplina in materia di VAS e VIA come previsto dal D.lgs. 4/2008 secondo cui le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto statale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale ed al fine di orientare l'azione amministrativa degli uffici regionali e degli enti locali in materia di VAS, sono stati emanati dalla Giunta regionale la delibera n.13 del 14.1.2008 - allegato e la delibera n.635 del 4.8.2008 - allegato i cui allegati contengono gli indirizzi applicativi e organizzativi in tema di valutazione ambientale.

Delibera Giunta Regionale- 9 febbraio 2009 n°87 "Dlgs-152/2006 Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA"

La **Regione Emilia-Romagna** ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS con la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato e un monitoraggio dell'attuazione del piano e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali. Con la LR 20/2000 viene attribuita alla pianificazione territoriale e urbanistica una funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni. Attualmente la Regione Emilia-Romagna ha approvato la L.R. 9/08 in cui viene individuata l'autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà e dettato disposizioni per la fase transitoria, fornendo importanti indicazioni circa le modalità di svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei piani e dei programmi. Gli obiettivi perseguiti da tale disposizione sono quelli di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, conservando la validità e l'efficacia degli atti posti in essere secondo la normativa di settore vigente, purché compatibili con quanto previsto dal Decreto; nonché quello di consentire una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, integrando quanto previsto dalla normativa vigente con gli adempimenti e le fasi procedurali previsti dal medesimo Decreto. La Regione con la Circolare PG 269360 del 12/11/2008 ha fornito alle amministrazioni pubbliche prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e della LR 9/2008 che rappresentano i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica. In particolare nella Circolare vengono illustrati i principi generali della procedura di VAS e sono fornite indicazioni relativamente alla valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo quanto specificato dalla LR 9/2008, con la definizione dell'autorità competente per la valutazione dei piani regionali, della pianificazione di bacino, provinciale e comunali e le modalità procedurali con le quali deve essere espressa la verifica di assoggettabilità o valutazione ambientale dei piani.

2.9 Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE)

La direttiva 2006/12/CE codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche (in particolare la Direttiva 91/156/CEE). La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.

La direttiva ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. In particolare, essa mira ad incentivare il recupero e l'utilizzo dei rifiuti al fine della conservazione delle risorse naturali.

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo.

Lo scorso 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea) la nuova direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituirà le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (ai rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (eliminazione degli oli usati). Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/98/CE.

2.9.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La direttiva 91/156/CEE che ha modificato la direttiva 75/442/CEE è stata recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. 5-2-1997 n.22 a sua volta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte quarta) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare:

il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regola le procedure semplificate (capo V);

il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi;

il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti;

il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati;

il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali.

Inoltre, il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché sull'ambiente globale.

2.9.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La **Regione Liguria** con la Legge Regionale 10/2009 ha dato attuazione al D.Lgs. 152/2006, per quanto concerne la materia delle bonifiche di siti contaminati e con la Legge Regionale 39/2008 ha istituito le Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

In **Regione Toscana** la direttiva è stata recepita con:

- DCR 7.04.1998, n. 88 - L.R. 4/95, art. 5 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - approvazione primo stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati
- Legge Regionale 18.5.1998 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni – Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, e successive modifiche ed integrazioni
- Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 21.12.1999 n. 384 - L.R. 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate".
- Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'art. 5 D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- D.P.G.R. 25 FEBBRAIO 2004, N. 14/R, - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche

- Deliberazione Consiglio regionale toscano 23 novembre 2004, n. 151 - Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1991/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
- Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 21 dicembre 2004 n. 167 - Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Delibera Giunta regionale toscana 27 dicembre 2007, n. 1001 - L.R. 61/2007 (L.R. 25/98) Approvazione dello schema di statuto tipo, al fine della costituzione delle comunità di ambito
- Deliberazione Giunta regionale toscana 23 marzo 2009, n. 214 - L.R. 61/2007 - Art. 26 - Comma 6 - Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti

Relativamente alla bonifica dei siti inquinati si riportano i seguenti provvedimenti:

- L.R. 29/1993 - Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica.
- D.C.R. 167/1993 - Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate
- L.R. 18.5.1998 n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni (LR 71/2000, LR n.29/2002,
- D.P.G.R. 25 FEBBRAIO 2004, N. 14/R, - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
- D.C.R. 21.12.1999 n. 384 - L.R. 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate

In Regione **Emilia-Romagna**, dove le normative regionali principali in materia di rifiuti recepiscono le precedenti direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE ed in particolare la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni, la Deliberazione G.R. n. 1620/2001 che ha come oggetto l'approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti, in base al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (attuazione della direttiva sui rifiuti 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE), la Deliberazione G.R. n. 1192/07 ha come oggetto l'approvazione del protocollo di intesa fra Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e attivare uno scambio di dati relativi alla gestione di tali rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e vista la direttiva sui rifiuti 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE).

2.10 Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

La Direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE

La Direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.

2.10.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, Il D.M. 14 aprile 2009, n. 56 approva il regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle

norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”. In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell’elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale individuati dalla direttiva 2008/105/CE.

Nel **Distretto dell’Appennino Settentrionale**, anche se la Direttiva 2008/56/CE è in attesa di recepimento nella legislazione italiana, alcune Regioni hanno previsto norme e misure per il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale

2.11 Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino

La Direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea". Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.

2.11.1 Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2008/56/CE è in attesa di recepimento nella legislazione italiana.

2.11.2 Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La Regione **Emilia-Romagna** ha redatto le “Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC)” che costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero. I principali profili tematici costituenti lo schema di riferimento per la GIZC sono: il sistema fisico costiero, i fattori di rischio e strategie di difesa, i carichi inquinanti, la gestione risorse idriche ed il monitoraggio; la portualità, i rifiuti da natanti, i rischi da trasporto marittimo; la valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio; il turismo; la pesca e l’acquacoltura; l’agricoltura; le risorse energetiche; il sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità).

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della dir. 2000/60/CE

3.1 Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva 2000/60 per tali misure è costituito dall’art. 9 sul recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione il principio "chi inquina paga".

3.1.1 Attuazione delle misure in Italia

In **Italia**, il riferimento normativo per tale misura è il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 -art 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi

quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:

- a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
- b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica.

Inoltre, va segnalato anche il D.M. 1 agosto 1996 introduce il metodo normalizzato finalizzato a definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; punto fondante del metodo è il riconoscimento che la tariffa di riferimento è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

3.1.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale ed a scala regionale

In Regione Toscana, in anticipo rispetto alla direttiva 2000/60 CE la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" comporta rilevanti novità nel campo della tutela della risorsa e della gestione dei servizi idrici in campo regionale, tra cui:

- l'individuazione di una nuova organizzazione per Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi;
- il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future;
- il concetto di risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell'ambiente;
- il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano;
- la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza, efficacia ed economicità nei servizi, di equilibrio economico nei costi e ricavi.

La Regione Toscana implementa infatti per prima, in Italia, questa legge con LR 21/07/1995 n. 81 - Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche e la successiva LR 04/04/1997 n. 26 - Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Sulla scorta di tali indicazioni date dalla normativa nazionale la Regione Toscana, con Legge Regionale n. 81/95, ha provveduto a: suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, Ombrone e Toscana Costa), a scegliere per ogni ATO la forma giuridica ed ad approvare uno schema tipo di Statuto.

L'Autorità di Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

In questa fase le funzioni di competenza dell'Autorità di Ambito attengono in particolare:

- al controllo delle tariffe
- al controllo dei livelli dei servizi
- al controllo degli investimenti
- all'attività di supporto al consumatore
- alla revisione tariffaria triennale
- al rilascio delle Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

In particolare le Autorità hanno provveduto all'adozione dei seguenti atti:

- ATO 1 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 13 del 17.05.2004. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 12 del 26.04.2007, delibera

- n. 21 del 03.04.2007, delibera n. 25 del 03.04.2007.
- ATO 2 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n.16 del 27.11.2006.
- ATO 3 Piano D'ambito approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 13/01 del 25 settembre 2001. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 1/2006 del 26 maggio 2006, delibera n.2 11/07/2007.
- ATO 4 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 8 e 9 del 10/7/1998. Revisione straordinaria approvata con delibera n° 17 e 18 del 20/12/2000, delibera n° 10 del 23.4.2003, delibere n.33 e 34 del 16/12/2003
- ATO 5 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 11 del 19.12.2001 e successivamente compendiato nei suoi elaborati definitivi con delibera. n. 05/25.02.2002. Revisione straordinaria approvata con delibera n. 05/08.02.2007
- ATO 6 Piano D'ambito approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile nel Luglio 2000. Revisione straordinaria approvata con delibere n. 26/03, n. 6/06, e delibera anno 2008.

In Regione **Emilia-Romagna**, la Legge regionale n. 7/2004 ha introdotto, all'art. 47, una nuova disposizione che si inserisce ex novo nella precedente L.R. n. 25/99 (art. 25 ter). Si tratta del metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, che potrebbe essere determinata con l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. La disposizione è stata attuata, per quanto riguarda il solo servizio idrico integrato, con il DPGR 13 marzo 2006, n. 49 "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in Emilia-Romagna" (successivamente esteso con il DPGR n. 274/2007), nonché, a norma del decreto citato, anche gli "Indirizzi e linee guida per l'applicazione della tariffazione sociale e dell'articolazione tariffaria". Le caratteristiche principali sono l'introduzione di un fattore finalizzato a favorire la promozione della qualità del servizio reso e del risparmio e la conservazione della risorsa attraverso meccanismi di incentivazione/disincentivazione ed introduzione di un fattore di correzione in caso di scostamenti significativi tra volumi programmati e quelli effettivamente erogati; la ridefinizione e l'aggiornamento della tariffa dei reflui delle attività produttive garantendo il rispetto del principio "chi inquina paga" con l'elaborazione di una disciplina omogenea della tariffazione sociale. In particolare, per il settore domestico, il sistema di revisione tariffario introdotto è orientato al recupero integrale dei costi finanziari ed alla internalizzazione almeno di parte dei costi ambientali. Per il settore industriale, per la parte collegata al servizio idrico integrato, il sistema di revisione tariffario introdotto è orientato al recupero integrale dei costi finanziari per il segmento fognatura e depurazione, nel rispetto del principio "chi inquina paga". Nel settore agricolo (Consorzi di bonifica) le principali misure previste sono le seguenti: rimborso delle spese mediante contribuzione (irrigua e di tutela ambientale) da piano di classifica, maggioranza degli investimenti finanziati da fonte pubblica, convenzioni onerose tra Consorzi e Enti locali e/o gestori del servizio idrico integrato in alcune situazioni di recapito di acque, possibilità di sussistenza di situazioni di "sussidiazione incrociata" tra diversi usi della risorsa, acque reflue trattate in rete di bonifica. In materia di derivazioni, i riferimenti in Emilia-Romagna sono il Regolamento Regionale 41/2001 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica e la D.G.R. 2326/2008 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica". La disposizione è stata attuata, per quanto riguarda il solo servizio idrico integrato, con il DPGR 13 marzo 2006, n. 49 "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in Emilia-Romagna" (successivamente esteso con il DPGR n. 274/2007), nonché, a norma del decreto citato, anche gli "Indirizzi e linee guida per l'applicazione della tariffazione sociale e dell'articolazione tariffaria".

Le sue caratteristiche principali di tali atti sono nell'Introduzione di un fattore finalizzato a favorire la promozione della qualità del servizio reso e del risparmio e conservazione della risorsa attraverso meccanismi di

- incentivazione/disincentivazione.
- Introduzione di un fattore di correzione in caso di scostamenti significativi tra volumi programmati e volumi effettivamente erogati.
- Ridefinizione e aggiornamento della tariffa dei reflui delle attività produttive tenendo conto

dei principi introdotti a livello comunitario dalla direttiva 2000/60/CE ed in particolare garantendo il rispetto del principio "chi inquina paga".

- Elaborazione di una disciplina omogenea della tariffazione sociale.

Settore Domestico (e small business)

Il sistema di revisione tariffario introdotto in E-R (DPGR 49/2006) è orientato al recupero integrale dei costi finanziari. Nella misura in cui gli oneri di alcune politiche di cui all'art. 11 possano essere inglobate nelle tariffe del S.I.I., il sistema consente l'internalizzazione almeno di parte dei costi ambientali.

L'impianto regolatorio non garantisce l'assenza di sussidi incrociati fra usi diversi (es: domestico-produttivo o usi urbani e agricoli)

Settore Industriale

Per la parte collegata al S.I.I., il sistema di revisione tariffario introdotto in E-R (art. 20 del DPGR 49/2006) è orientato al recupero integrale dei costi finanziari per il segmento fognatura e depurazione ed è rispettoso del principio "chi inquina paga"

- Settore Agricolo (ConSORZI di bonifica)
- Rimborso delle spese mediante contribuzione (irrigua e di tutela ambientale) da piano di classifica;
- Grande maggioranza degli investimenti finanziati da fonte pubblica;

Esistenza di convenzioni onerose tra Consorzi e EELL e/o gestori del S.I.I. in alcune situazioni di recapito di acque

- reflue trattate in rete di bonifica.
- Prezzo non riflessivo dei costi ambientali;
- Possibilità concreta di sussistenza di situazioni di "sussidiazione incrociata" tra diversi usi della risorsa;
- Possibile insorgenza di Costi di risorsa (se l'acqua allocata al Consorzio è destinata ad usi di valore più basso rispetto al valore in altri possibili usi alternativi).
- Non recupera i costi finanziari
- E' soggetto a non recuperare i costi di risorsa

3.2 Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva 2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 7 sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, secondo il quale gli Stati membri, all'interno di ciascun distretto idrografico, individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro e provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

3.2.1 Attuazione delle misure in Italia

Tale misura si riconduce in Italia alle seguenti norme:

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) al comma 1 è previsto che *"su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."*

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 163 (Gestione delle aree di salvaguardia) al comma 1 è previsto che *"per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree."*

Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome – (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/1999) individua i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali.

D.M. Salute 6-4-2004 n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

3.2.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In Regione Toscana in ottemperanza al disposto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 la regione, su proposta delle Autorità di Ambito (ATO), individua le aree di salvaguardia delle acque superficiali e delle acque sotterranee destinate al consumo umano distinte in zona di tutela assoluta e zone di rispetto.

Nel caso in cui le aree non siano state individuate, vale quanto previsto dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs.152/06 che recita "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".

Il riferimento normativo è costituito dal Piano di Tutela delle Acque, adottato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio

Le misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano, sono previste nelle norme del PTA della Regione **Emilia-Romagna** ed in particolare: l'art.44 sulle indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione, l'art.45 relativo alle disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, l'art.46 concernente disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali e l'art.47 sulle disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.

3.3 Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII direttiva 2000/60)

Il punto 7.4. dell'Allegato VII della direttiva 2000/60 prevede una sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

In particolare l'art. 11 , paragrafo 3 lettera e) prevede tra le "misure di base":

"e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque".

3.3.1 Attuazione delle misure in Italia

In **Italia** il riferimento normativo per tali misure è il seguente:

il R.D. 1775/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici", che costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche, ed in particolare, all'art. 17 proibisce la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente; le uniche eccezioni sono quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo (raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici) e dall'art. 93 (usi domestici di acque sotterranee).

il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 reca misure per il “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” e che all’art. 10, comma 1, prevede che *“Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio”*;

il D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” Lo Stato, a seguito del trasferimento di funzioni di cui al DLgs 112/98, in materia detta direttive. La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo comporta che l’utilizzo delle stesse sia assoggettato al rilascio di apposita concessione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”, che all’art. 1, in particolare, dispone che *“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne”*; per queste ultime la raccolta è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione;

la Legge 17 agosto 1999, n. 290, la quale prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari possessori o utilizzatori alla regione, alla provincia competente per territorio;

il D.Lgs. 152/2006, che detta le “norme fondamentali” da rispettare per il rilascio delle concessioni. L’art. 95 (Pianificazione del bilancio idrico), comma 5, impegna le Autorità concedenti ad effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative. Il comma 3 impegna le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di bacino e delle linee guida adottate dal Ministro dell’ambiente, a definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità concedente. L’art. 96 reca modifiche al regio decreto 1775/1933 ed in particolare l’obbligo di sottoporre le domande di concessione d’acqua al parere preventivo dell’Autorità di bacino *“in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto”*.

3.3.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Diverse delle Autorità di bacino del distretto hanno da tempo adottato pianificazioni e/o delibere finalizzate alla gestione razionale della risorsa idrica, integralmente riportati nel capitolo 13 della Relazione Generale (*Repertorio di piani e Programmi*) In particolare si ricorda il Piano stralcio per la “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” - (2001) del bacino Interregionale del fiume Magra, il Piano stralcio per la “Tutela delle risorse idriche”- (2005) del bacino regionale Toscana Nord, il Piano stralcio per la “Qualità delle Acque” (1999) e il progetto di Piano Bilancio Idrico (2008), con relative misure di salvaguardia del bacino del fiume Arno.

Il PTA della **Regione Toscana** detta i principi fondamentali e norme per la tutela e l’uso razionale della risorsa idrica ed inoltre nell’ambito delle funzioni trasferite in materia di demanio idrico e nel rispetto delle direttive statali sopra riportate. Si ricordano inoltre i seguenti atti:

- L.R. 11 dicembre 1998, n.91 “Norme per la difesa del suolo “ come modificata dalla LR 29/2007.
- LR 21 novembre 2008, n. 62 “ Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008. art. 34, 35, 36.
- D.G.R. 5 agosto 2002, n.886 - Linee d’indirizzo per la formazione dei Piani stralcio equilibrio risorse idriche nei Bacini Regionali.

Regolamenti provinciali di derivazione

- Provincia di Firenze - Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza della provincia di Firenze (Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°

198 del 30.11.2006).

- Provincia di Pisa Deliberazione N° °34 del 23 MAGGIO 2008 approvazione Regolamento a disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica.
- Provincia di Livorno - Regolamento per concessioni preferenziali di riconoscimento denuncia pozzi esistenti ed autorizzazione pozzi ad uso domestico (approvato con delib. CP n. 71/16.04.2003) in vigore dal 03.06.2003 - Regolamento in materia di gestione del demanio idrico (approvato con delib. CP n. 2/08.01.2004) in vigore dal 02.02.2004, modificato ed integrato con D.C.P. n. 253/20.12.2007 modifiche in vigore dal 1° gennaio 2008
- Provincia di Arezzo - REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int. (Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003)
- Provinciale di Siena DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 27 maggio 2005. N. 61 Oggetto: Modifiche al Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico.

Il PTA della Regione **Emilia-Romagna** detta i principi fondamentali e norme per la tutela e l'uso razionale della risorsa idrica ed inoltre nell'ambito delle funzioni trasferite in materia di demanio idrico e nel rispetto delle direttive statali sopra riportate, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare diversi atti che disciplinano la materia afferente al controllo delle derivazioni sia sotterranee, sia superficiali, in particolare il Regolamento regionale 41/01 (Procedimento in materia di concessioni) e la D.G.R. 1793/08 (Direttive in materia di derivazioni ad uso idroelettrico).

3.4 Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva 2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera g) che prevede tra le "misure di base":

« g) per gli scarichi da origine puntuale che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.»

3.4.1 Attuazione delle misure in Italia

In **Italia** il riferimento per tali misure è il seguente:

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza – Sezione II

Titolo III - Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi (artt. da 100 a 108)

Titolo IV - Capo II - Autorizzazione agli scarichi (artt. da 124 a 127).

3.4.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Liguria** il riferimento normativo per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale è costituito dalla Legge regionale n. 43/1995.

In **Regione Toscana** la direttiva è attuata dalla L.R 31 maggio 2006, n. 20 - "*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*" e dal D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*". Nelle due norme sono date disposizioni specifiche sul regime degli scarichi di acque reflue e sul sistema autorizzativo

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato

dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna (DGR n. 40 del 21/12/2005), la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99).

3.5 Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva 2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera i) che prevede tra le "misure di base": *"i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre."*

3.5.1 Attuazione delle misure in Italia

Nell'**ordinamento italiano**, il riferimento per tali misure è costituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza - "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e dalla L. n° 183 del 18 maggio 1989, che è ancora in vigore per quanto concerne le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previsti dalla legge stessa e gli atti delle Autorità di bacino, mentre è abrogata per le restanti parti.

3.5.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La legge 183/1989 prevedeva *"per le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione e la fruizione del patrimonio idrico, per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali"* l'adozione di piani di bacino idrografico, da realizzare anche per settore funzionale. In ottemperanza a ciò, sono stati approvati a partire dal 1995 alcuni piani stralcio del piano di bacino.

In particolare i Piani di Assetto Idrogeologico, adottati dalle autorità di bacino, perseguono l'obiettivo di garantire al territorio del distretto, suddiviso a livello di bacini idrografici, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, non solo attraverso la realizzazione di interventi di difesa passiva, ma soprattutto attraverso la regolamentazione degli usi del suolo e il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali.

In particolare si ricorda il Piano stralcio "Attività Estrattive" (dpcm 31 marzo 1999) del bacino del fiume Arno, la *"Studio geomorfologico dei principali alvei fluviali del bacino del Fiume Magra finalizzato alla definizione di linee guida per la gestione dei sedimenti e della fascia di mobilità funzionale"*, del bacino Interregionale del fiume Magra, strumenti che dettano criteri e strumenti tecnici e operativi necessari per conseguire buone condizioni di officiosità idraulica e un buono stato morfologico e ambientale del corso d'acqua.

In **Regione Liguria** il riferimento è il Piano di Tutela delle Acque e i Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico relativi ai corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, ai sensi del D.Lgs. 152/99, di cui alla D.G.R. 1705/2003, approvati dall' Autorità di bacino di rilievo regionale, che ha individuato i seguenti corpi idrici significativi:

Corpi Idrici Significativi Superficiali:

Argentina Centa Impero Armea Vallecrosia Prino Nervia Roja Sansobbia Teiro Arrestra Bisagno
Ceresa Chiaravagna Entella Lerone Polcevera Castagnola Magra

Corpi Idrici Significativi Sotterranei:

Roja Nervia Argentina Prino Impero Centa Quiliano Segno Sansobbia Letimbro Polcevera Bisagno Entella Petronio e Gromolo Magra

In **Regione Toscana** vige la Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 155 del 20 maggio 1997 “ Direttive sui criteri per l’ attuazione degli interventi in materia idrogeologica. La delibera introduce l’obbligo, ove sia tecnicamente praticabile, dell’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi in ambito fluviale.

In **Regione Emilia-Romagna** le misure in oggetto sono state attuate con: la Direttiva, approvata con D.G.R. 3939/1994, concernente le modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, anche in funzione della salvaguardia della qualità dell’ambiente, promovendo in particolare, l’adozione di metodi di realizzazione tali da non compromettere le funzioni biologiche dell’ecosistema interessato e da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti;

le Linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambito golenale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” approvate con D.G.R. n. 2171/2007, che forniscono indirizzi ed indicazioni metodologiche per la realizzazione della riqualificazione naturalistica ed ambientale dell’ambito golenale con l’obiettivo di ripristinare gli equilibri naturali alterati, di favorire la conservazione e lo sviluppo della biodiversità vegetale ed animale e di migliorare le funzioni e le valenze ambientali e paesaggistiche, senza trascurare le garanzie di sicurezza idraulica ed una buona pratica di gestione dei sedimenti, secondo quanto prescritto dalla pianificazione di bacino;

il Progetto Life ECO.Net “I canali di bonifica ed i corsi d’acqua delle Province di Modena e Bologna - Verso la creazione della Rete Ecologica di pianura” concernente la definizione di schemi per la riqualificazione ambientale di alcuni tratti di canali, per il miglioramento della qualità delle acque e per la costruzione della rete ecologica di pianura.

3.6 Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII direttiva 2000/60)

Il punto 7.6. dell’Allegato VII della direttiva 2000/60 prevede una specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j), gli scarichi diretti nelle acque sotterranee. In particolare l’art. 11, paragrafo 3 lettera j) prevede tra le “misure di base”:

“j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.” Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici. Essi, inoltre, possono autorizzare scarichi diretti nelle acque sotterranee a determinate condizioni, indicate nello stesso articolo 11.

3.6.1 Attuazione delle misure in Italia

Nella **legislazione italiana**, secondo l’art.104 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vi sono tuttavia delle deroghe: possono essere infatti essere autorizzati:

- gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
- gli scarichi di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico;
- scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.

3.6.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale ed a scala regionale

La Legge della **Regione Liguria** n. 43/1995 ha posto alcuni divieti allo scarico (art. 13) tra i quali il divieto di scarico nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli stati superficiali del suolo.

In **Regione Toscana** sono stati autorizzate solo le fattispecie previste dalla legge nazionale e trattandosi di scarico in corpo idrico la competenza ricade sulle Province (LR 20/2006). Fanno eccezione le reiniezioni a scopo geotermico che sono autorizzate, nell'ambito della legge Legge 9 dicembre 1986, n. 896 "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" dalla Regione Toscana.

In **Regione Emilia-Romagna** la D.G.R. 1054/03 fornisce gli indirizzi concernenti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi.

3.7 Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento normativo comunitario per tali misure è costituito dalla direttiva 2000/60, dalla Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e dalla recente direttiva 2008/105/CE.

L'art.16 della Dir.2000/60/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 3 della dir. 2000/60/CE, ad arrestare o gradualmente eliminare, gli scarichi, emissioni e perdite.

La Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE, adotta l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla decisione, è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X.

La Direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. La direttiva modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.

3.7.1 Attuazione delle misure in Italia

In **Italia**, tali misure sono previste nel D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza Sezione II) e successive modifiche e integrazioni la Sezione II -Tutela delle acque dall'inquinamento della parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 persegue tra gli altri, l'obiettivo di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza attraverso i seguenti strumenti: l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. (art.74 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152). A tal fine l'art. 78 individua gli standard di qualità per l'ambiente acquatico mentre il successivo art. 108 ("Scarichi di sostanze pericolose") riporta disposizioni relative agli scarichi delle sostanze pericolose.

La Decisione 2455/2001/CE che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, non richiede recepimento in quanto direttamente già vincolante per gli Stati membri. Le Decisioni

comunitarie sono vincolanti in tutti i loro elementi per coloro ai quali sono destinate. Esse non richiedono il recepimento in una normativa di applicazione nazionale. L'elenco sostanze prioritarie nell'ambiente idrico è stato comunque integrato nell' Allegato 1 (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale) alla parte terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

La direttiva 2008/105/CE è in attesa di recepimento.

3.7.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Toscana** la .R 31 maggio 2006, n. 20 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." e il relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" disciplinano gli scaricatori di piena delle fognature.

La LR 10 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

La legge disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono la D.G.R. 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché la legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna, la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99), approvata con D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286.

3.8 Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60)

Il riferimento nella Dir. 2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera I) che prevede tra le "misure di base":*"I) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti."*

Inoltre, l'Allegato V- Stato delle acque superficiali- della dir. 2000/60/CE al punto 1.3.3. - Progettazione del monitoraggio di indagine (dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali) prevede che: *"Il monitoraggio di indagine sia effettuato: - per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale."*

3.8.1 Attuazione delle misure in Italia

Quanto previsto nel punto 1.33 dell'Allegato V della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nella legislazione italiana, nel punto 2.A.3.3 (Progettazione del monitoraggio di indagine) dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

3.8.2 Attuazione delle misure nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato

dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna, la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99), approvata con D.D.R. 14 febbraio 2005, n. 286.

3.9 Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 5 che prevede:

"Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V. Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6" .

3.9.1 Attuazione delle misure in Italia

Quanto previsto nell'art. 4 paragrafo 6 della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nella **legislazione italiana** al comma 10 dell'art.77 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

4 Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella Dir.2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 4 e dall'Allegato VI -parte B.

L'art. 11 paragrafo 4, prevede in particolare che:

Per "*misure supplementari*" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco, non limitativo, di tali misure supplementari. Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella direttiva ovvero un loro miglioramento.

L'Allegato VI - parte B – contiene un elenco, di seguito riportato, non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4:

- i) provvedimenti legislativi*
- ii) provvedimenti amministrativi*
- iii) strumenti economici o fiscali*
- iv) accordi negoziati in materia ambientale*
- v) riduzione delle emissioni*
- vi) codici di buona prassi*
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide*
- viii) riduzione delle estrazioni*

- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità*
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico*
- xi) progetti di costruzione*
- xii) impianti di desalinizzazione*
- xiii) progetti di ripristino*
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere*
- xv) progetti educativi*
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione*
- xvii) altre misure opportune “*

Nei contenuti del Piano di Gestione, in particolare per quanto attiene il limite tra *misure di base e supplementari*, si rileva come spesso non sia di semplice individuazione il limite tra le due classi, ricorrendo spesso il caso di misure che possono essere ricomprese in entrambe le categorie. A seguire si riporta un elenco di misure supplementari, peraltro dettagliate nell'Elaborato Sintesi delle misure, ritenute particolarmente significative per l'attuazione degli obiettivi di Piano.

4.1 Deflusso minimo vitale (DMV)

4.1.1 Attuazione della misura in Italia

Il DMV è definito come il deflusso che in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

Il DLgs 152/99 (art. 22, comma 5) riconosce che le derivazioni di acqua in atto debbano essere regolate dall'autorità concedente, provvedendo alla loro revisione e disponendo prescrizioni quantitative, "mediante la previsione di rilasci volti a garantire il DMV nei corpi idrici.... senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".

Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico.

Decreto Ministero dell'Ambiente 28 luglio 2004 - Linee guida per la definizione del deflusso Minimo vitale e per il bilancio Idrico

4.1.2. Attuazione della misura nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Le **Autorità di bacino** del Distretto hanno prodotto specifiche pianificazioni e indirizzi per la definizione del bilancio idrico e del DMV, nonché per la gestione delle derivazioni idriche, individuandone il campo di applicazione, le deroghe e la metodologia di calcolo.

Anche i PTA delle Regioni contengono misure e indicazioni per la determinazione del DMV e criteri attuativi per la revisione e monitoraggio delle concessioni in atto nonché per l'installazione di appositi strumenti di controllo e misura.

4.2 Tutela delle aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua

4.2.1 Attuazione della misura in Italia

L'art 115 del D.Lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che “al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.” Il comma 3 dispone che “per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e' gratuita.” Infine nel comma 4 riguarda il demanio di nuova formazione: “Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.”

4.2.2 Attuazione della misura nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Nei vari atti regionali e nella pianificazioni di bacino sono contenute misure e criteri volti alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e più in generale dei corpi idrici. Tale tutela è finalizzata a conservare l'ambiente naturale, con particolare riguardo alla vegetazione spontanea che svolge ruolo di consolidamento dei terreni e di filtro per solidi sospesi ed inquinanti di origine diffusa.

4.3 Tutela quantitativa delle acque

4.3.1. Attuazione della misura in Italia

Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche.

In particolare l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico e se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta accettabile sotto il profilo economico.

Inoltre (art. 12, comma 2) i volumi d'acqua concessi sono commisurati alla possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse.

L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane oppure tale riutilizzo risulta economicamente non sostenibile;

sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 36/1994, individua le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica, le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano, le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche, i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile.

Il capo II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha per oggetto la tutela quantitativa della risorsa idrica.

In particolare l'art. 96 reca alcune modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; in tale contesto si dispone che il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua superficiale sia rilasciato:

se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità,

se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico,

se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate ovvero il riutilizzo non sia sostenibile.

Ulteriori indicazioni riguardano il risparmio idrico (art. 98) ed il riutilizzo dell'acqua (art. 99).

4.3.2. Attuazione della misura nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Nel territorio del distretto le Autorità di bacino hanno redatto e approvato piani e e/o salvaguardie sul bilancio idrico e di regolazione delle portate in alveo. introducendo obiettivi, metodologie, individuando rete di monitoraggio idrometriche e piezometriche nonché criteri gestionali per il rilascio delle concessioni idriche e per la realizzazioni di interventi finalizzati alla salvaguardia, secondo criteri di sviluppo sostenibile, della risorsa.

4.4 Tutela qualitativa delle acque

I Piani di Tutela delle acque delle regioni contengono indicazioni finalizzate alla tutela quantitativa della risorsa.

Si ricorda inoltre la vigenza di specifiche pianificazioni di bacino finalizzate alla tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con particolare riferimento ai piani sul Bilancio Idrico.

4.4.1 Attuazione della misura in Italia

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo".

4.4.2 Attuazione della misura nel distretto dell'Appennino Settentrionale ed a scala regionale

Si ricordano i lavori della *Commissione Tutela delle Acque*, istituita dall'Autorità di bacino del fiume Arno dal 1998, che tra le sue attività principali riveste quella di sede dove avviene la gestione degli invasi presenti sul bacino dell'Arno (con specifico riferimento all'invaso di Bilancino ed alle dighe ENEL di Levane e La Penna (AR)) nel periodo estivo, ai fini di contemperare i diversi usi (potabile, ricreativo, ambientale) in atto sul fiume Arno.

Si rileva come i contratti di fiume al momento sono moderatamente diffusi nel territorio del distretto, ma è uno strumento che nel presente Piano sarà oggetto di implementazione.

I *contratti* sono strumenti di programmazione negoziata che permettono la gestione integrata delle criticità territoriali, siano esse di tipo qualitativo, quantitativo o idraulico. E' uno strumento volontario teso ad integrare, alla scala di bacino idrografico, le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale e ha come obiettivi la riduzione dell'inquinamento delle acque, la riduzione del rischio idraulico, la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, nonché la condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua.

Come sopra detto, misure supplementari tese alla gestione quantitativa della risorsa sono contenute negli strumenti regionali.

4.5 Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII direttiva 2000/60)

Il riferimento nella direttiva 2000/60 per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 6, il quale prevede che *gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso*"

La **Regione Toscana** ha dato attuazione al citato articolo con D.C.R. 11 marzo 2003, n. 47- Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa

Le Linee Guida GIZC della **Regione Emilia-Romagna**, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 645/2005, costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero.

I principali profili tematici costituenti lo schema di riferimento per la GIZC sono: sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa, carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo; valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio; turismo; pesca ed acquacoltura; agricoltura; risorse energetiche; sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità).

Le norme del PTA della Regione Emilia-Romagna prevedono l'applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo e dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti, sostanzialmente all'intero territorio regionale. Prevedono inoltre la disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 km dalla costa.

4.6 Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento (art.11 comma 3 lett. h) della direttiva 2000/60)

Per tale categoria di misure si rimanda alle misure previste per l'implementazione della Direttiva 91/676/CEE sui nitrati e della Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, descritte nei precedenti paragrafi.